



COMUNE DI MONTEMESOLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 18 DEL 04/06/2020

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020.

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 29/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA FRAGNELLI PIERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 29/04/2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to DOTT.SSA FRAGNELLI PIERA

L'anno duemilaventi addì QUATTRO del mese di giugno alle ore 17,00, nella Sala del Consiglio Comunale, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

PUNZI Vito Antonio
SANTORO Angelo
MASSAFRA Antonia
ALOIA Giovanni
SCARANO Sebastiano
CORO Antonio
MAGLI Andrea
BALLO Francesco
SGOBIO Francesco Saverio
ALBA Donato
CAROLI Domenico
SGOBIO Italo
D'ERCHIE Anna Maria

Qualifica	Presenti	Assenti
SINDACO	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
PRESIDENTE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE		A
CONSIGLIERE	P	

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale **Graziano IURLARO**.

Presiede l'adunanza **Antonio CORO** nella qualità di Presidente che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della [Legge 160/2019](#), che ha istituito e regolamentato la nuova IMU che ha previsto l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti relativamente all'imposta municipale propria (IMU) ed al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e, conseguente, unificazione delle due imposte nella nuova IMU;

VISTI i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge di Bilancio che definiscono la disciplina dell'imposta come novellata;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che con proposta di deliberazione n. 10 del 21/04/2020 di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta è stato stabilito di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 758, della [Legge 160/2019](#) sono esenti dall'IMU i terreni agricoli :a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato [decreto legislativo n. 99 del 2004](#), indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#); c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inuscupabile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della [legge 27 dicembre 1977, n. 984](#), sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della [Legge 160/2019](#), l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 1, comma 749 della [Legge 160/2019](#), il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);

VISTO l'articolo 1, comma 760, della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla [Legge 431/1998](#), l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#), che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

RITENUTO al fine del mantenimento del livello dei servizi erogati dall'Ente al Comune, nonché per garantire il generale equilibrio di bilancio, di approvare le aliquote e le relative detrazioni IMU per l'anno 2020 in continuità a quanto già previsto nel 2019, coerentemente con l'obiettivo dell'Amministrazione di non aumentare il prelievo tributario sui cittadini e sulle imprese;

VISTO l'articolo 1, comma 779, della [Legge 160/2019](#), in base al quale i comuni in deroga all'articolo 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), all'articolo 53, comma 16, della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), possono approvare le delibere concernenti le aliquote dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

ACCERTATO che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

DATO ATTO che anche per il 2020 è possibile disporre aumenti delle aliquote e delle tariffe;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

CONSIDERATO CHE ai sensi del succitato comma in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con il seguente esito di votazione:

Presenti: n.12

Favorevoli: n.7 (Punzi, Santoro, Massafra, Aloia, Scarano, Magli, Ballo)

Contrari: n.1 (D'Erchie)

Astenuti: n. 4 (Sgobio Francesco, Caroli, Alba, Coro)

DELIBERA

I. Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2020 nelle seguenti misure:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (<i>solo categorie A/1, A/8 e A/9</i>)	0,60%	€uro 200,00
Terreni agricoli	0,96%	
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	1,06%	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita	0,10%	
Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado	0,96%	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (<i>di cui 0,76% destinato alla Stato</i>)	1,06%	

II. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2020;

III. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di inserire il prospetto delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

IV. di dichiarare, con separata votazione, con il seguente esito :

Presenti: n. 12

Favorevoli: n. 7 (Punzi, Santoro, Massafra, Aloia, Scarano, Magli, Ballo)

Contrari: n. 1 (D'Erchie)

Astenuti: n. 4 (Sgobio Francesco, Caroli, Alba, Coro)

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERA

I. Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Antonio CORO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Graziano IURLARO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

data, 17/06/2020

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Gabriella INTERNÒ

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to Gabriella INTERNÒ

Per copia conforme

Data, 17/06/2020

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

Gabriella INTERNÒ

COMUNE DI MONTEMESOLA

Provincia di Taranto

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Determinazione Aliquote e detrazioni IMU anno 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VISTA la proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.11 del 21/04/2020 di determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta relativamente all'imposta municipale unica per l'anno 2020.

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della [Legge 160/2019](#), che ha istituito e regolamentato la nuova IMU che ha previsto l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti relativamente all'imposta municipale propria (IMU) ed al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e, conseguente, unificazione delle due imposte nella nuova IMU;

VISTA la proposta di deliberazione consiliare con la si stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2020 nelle seguenti misure:

Abitazione principale e relative pertinenze (<i>solo categorie A/1, A/8 e A/9</i>)	- 0,60%
Terreni agricoli	- 0,96%
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	- 1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	- 0,10%
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita	- 0,10%
Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado	- 0,96%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (<i>di cui 0,76% destinato alla Stato</i>)	- 1,06%
Detrazione per abitazione principale (<i>solo categorie A/1, A/8 e A/9</i>)	€uro 200,00;

VISTO la proposta di regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il parere favorevole espresso in delibera dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento di cui alla citata delibera;

VISTO il parere favorevole espresso in delibera dal Responsabile dell'Area Finanziaria, dott.ssa Fragnelli Piera, in ordine alla regolarità contabile dello stesso provvedimento e copertura finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta relativamente all'imposta municipale unica per l'anno 2020.

Montemesola (TA), 28/04/2020

Il Collegio dei Revisori



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-04-29 07:46:51 (UTC)

File verificato: C:\Users\Operatore\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\4JZPL7IK\6 6 montemesola PARERE IMU 2020 pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: INGUSCIO VITTORIO
Firma verificata: OK
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
29/04/2020 07:00:30

Dati del certificato del firmatario INGUSCIO VITTORIO:

Nome, Cognome: VITTORIO INGUSCIO
Numero identificativo: 19060484
Data di scadenza: 21/10/2021 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso

punto numero 9 Imposta municipale propria Determinazione aliquote e detrazioni d' imposta per l'anno 2020
favorevoli Scarano Aloia Massafra Magli Ballo Punzi contrari D'Erchie astenuti Sgobio Caroli Alba Coro
votiamo per l' immediata esecutività favorevoli come prima contrari come prima astenuti come prima
addizionale comunale IRPEF